

CORONAVIRUS - INFORMATIVA NEL BILANCIO 2019

Sintesi

La nota integrativa deve includere le informazioni riguardanti la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Il bilancio, inoltre, deve essere corredato da una relazione sulla gestione redatta dagli amministratori che dia conto dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta, nonché dell'evoluzione prevedibile della gestione.

Tali disposizioni assumono particolare rilevanza nella predisposizione dei bilanci 2019, a seguito della gravità degli impatti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle performance economiche e finanziarie consuntivate nei primi mesi del 2020, e attesi per tutto l'esercizio in corso dalle imprese italiane.

Circolare Bilancio

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2427, co. 1, n. 22-quater, c.c., la nota integrativa deve includere le informazioni riguardanti "la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei **fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**".

Si considerano fatti di rilievo quelli che, richiedendo o meno variazioni nei valori di bilancio, influenzano la situazione rappresentata in bilancio e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate.

Il principio contabile OIC 29 definisce i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio come quei fatti, positivi e/o negativi, che avvengono tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio d'esercizio.

L'art. 2428, c.c. richiede che il bilancio debba essere corredato da una relazione sulla gestione redatta dagli amministratori che dia conto dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta, nonché dell'evoluzione prevedibile della gestione.

Tali disposizioni assumono particolare rilevanza nella predisposizione dei bilanci 2019, a seguito della gravità degli impatti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle performance economiche e finanziarie consuntivate nei primi mesi del 2020, e attesi per tutto l'esercizio in corso dalle imprese italiane.

L'OIC 29 identifica tre tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio:

- a) fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio. Sono quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza;
- b) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio. Sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell'esercizio successivo ma che, tuttavia, se rilevanti, devono essere illustrati nella nota integrativa;
- c) fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale. I fatti di cui alla lett. (a) e (c) sono rilevati in bilancio per riflettere l'effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell'esercizio.

I fatti del tipo (b) non sono rilevati nei prospetti quantitativi del bilancio; tuttavia, se rilevanti sono illustrati nella nota integrativa perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.

Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la data di redazione del progetto di bilancio d'esercizio da parte degli amministratori. Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell'organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio.

L'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, trattandosi di un evento "eccezionale" non prevedibile entro il 31 dicembre 2019, è da considerarsi un fatto successivo che non comporta una variazione nei valori di bilancio, essendo assimilabile ad una catastrofe naturale, che però richiede opportuna informativa in nota integrativa. La portata dell'evento è tale, peraltro, da poter richiedere l'integrazione dell'informativa in nota integrativa in quei casi in cui il progetto di bilancio fosse stato approvato prima del concretizzarsi dell'epidemia.

Risulterà opportuno, inoltre, nella relazione sulla gestione evidenziare l'andamento dei dati dei primi mesi del 2020, che può coprire anche un ampio lasso di tempo nei casi di applicabilità del rinvio dei termini di approvazione del bilancio a 180 giorni, nonché la prospettata evoluzione degli stessi, anche sulla scorta di documenti di programmazione.

L'emergenza sanitaria potrebbe, infine, comportare anche un rischio relativo al presupposto della continuità aziendale; laddove siano presenti dubbi di continuità aziendale, l'impresa, nella relazione sulla gestione, richiamando anche il contenuto della nota integrativa, dovrà esplicitare le modalità e le attività per mezzo delle quali si ritiene possibile un ripristino dell'equilibrio economico e finanziario ovvero le operazioni da porre in essere per reagire alla crisi.

Nel caso estremo in cui venga valutato che il presupposto della continuità aziendale non risulti essere più appropriato al

momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità.